



D.M. 31 dicembre 1990

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Pollino

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1991, n. 89, S.O.

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia in danno ambientale;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della presente legge n. 349/1986, per il quale è compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli stessi interessi fondamentali della collettività e della qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;

Visti in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, ed impartisce agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare, l'art. 18, primo comma, lettera c), della legge da ultimo citata, il quale prevede che, in attesa dell'approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali sono da prevedere interventi urgenti per l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del golfo di Orosei, nonché d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Vista in particolare, la sezione III dell'appendice A della stessa delibera, riferita all'art. 18, primo comma, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella quale sono disposti i criteri per la istituzione di commissioni paritetiche per le attività preparatorie di istituzione di nuovi parchi;

Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte



dei conti il 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 123, con il quale è stata istituita la commissione per il parco del Pollino;

Visto il proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 396, con il quale è stata costituita la commissione prevista al paragrafo che precede;

Visti gli atti della commissione;

Preso atto che, circa la proposta avanzata da più parti nell'ambito della commissione di ampliare e diverse altre zone di importanza naturalistica la parte di parco individuata nel versante Lucano, la regione ha fatto presente la necessità di approfondire ulteriormente tali proposte;

Preso atto dei contenuti del documento redatto in data 29 marzo 1990 e relativo alle proposte tecniche elaborate dalla commissione al termine della prima fase dei lavori di cui al punto 3) della sezione III dell'appendice A della delibera C.I.P.E. sopramenzionata, nonché dei relativi allegati cartografici prodotti dalle regioni Basilicata e Calabria;

Ritenuto di poterne condividere in via di massima le indicazioni emerse circa la perimetrazione provvisoria dell'area del parco e le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

Ritenuto altresì, di poter considerare conclusi i lavori della prima fase della commissione paritetica e di dover quindi dare tempestiva attuazione alla procedura conseguente, provvedendo con proprio decreto a determinare sia la perimetrazione provvisoria dell'area del parco sia le relative misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

Considerato che la commissione potrà pronunciarsi anche nel corso della seconda fase dei lavori nel merito di assestamenti del perimetro esterno e delle articolazioni interne dell'area del parco;

Viste le richieste pervenute da diversi enti locali ricompresi nel versante calabrese da alcuni membri della commissione paritetica, nonché quelle avanzate da associazioni di protezione ambientale;

Vista la richiesta della regione Basilicata di estendere il confine del parco ad altri comuni della comunità montana del Pollino e al comune di Latronico;

Viste le conclusioni della riunione tenutasi il giorno 19 dicembre 1990 tra i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e delle regioni Basilicata e Calabria, ed in particolare preso atto dell'impegno della regione Calabria di rispettare i termini previsti per i propri pareri di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato che sono in corso di affidamento gli studi per la redazione del piano del parco previsti dalla delibera C.I.P.E. del 5 agosto 1988;



Visto il decreto 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, con il quale il sottosegretario di Stato on. Piero Mario Angelini sono stati delegati agli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

1. Finalità.

1. È individuata l'area del Parco nazionale del Pollino al fine di:

- a) garantire la tutela di un complesso di valori naturalistici, storici, paesaggistici e ambientali, la conservazione dei valori bio-genetici, della flora e della fauna nonché degli attuali aspetti geomorfologici;
- b) favorire il ripristino delle attività agro-silvo-pastorali e promuovere nuove iniziative nel settore purché compatibili con le finalità di tutela e salvaguardia degli aspetti paesaggistici e delle tipologie in uso;
- c) creare migliori condizioni di vita per le popolazioni delle zone interessate, anche attraverso la valorizzazione dei caratteri originari delle culture, delle etnie e delle lingue locali, nonché la promozione di iniziative produttive compatibili con le finalità del parco;
- d) promuovere la ricerca scientifica e l'educazione ambientale, utili al raggiungimento degli obiettivi precedentemente elencati.

2. Estensione territoriale.

1. La perimetrazione provvisoria dell'area del Parco nazionale del Pollino comprende il territorio individuato nella cartografia a scala 1:25.000 allegata sotto la lettera A al presente decreto.

3. Articolazione delle aree individuate.

1. Le superfici comprese nel Parco sono articolate nelle seguenti tipologie:

- a) zona di riserva naturale integrale;
- b) zona di riserva naturale generale;
- c) zona di protezione e destinazione agro-silvo-pastorale;
- d) zona di presenza antropica.

2. Ciascuna delle tipologie di cui al precedente comma è sottoposta al regime di tutela definito nei successivi articoli, coerente con i valori naturalistici, ambientali e paesaggistici delle aree, nonché in rapporto agli usi delle popolazioni locali.

3. In attesa della redazione del piano del Parco e fino all'adozione dello stesso, si osservano le norme e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale regionale, attualmente vigenti, che non siano in contrasto con le finalità di cui all'art. 1.



4. In tale periodo le regioni, le comunità montane ed i comuni possono adottare nuovi strumenti di pianificazione, di rispettiva competenza, purché nel rispetto e nell'attuazione delle norme e prescrizioni previste nel presente decreto.

5. Per l'area di parco inclusa nel territorio della regione Basilicata, ove non diversamente specificato nella cartografia di cui all'allegato A, valgono temporaneamente le zonizzazioni e le misure di salvaguardia approvate con deliberazione del consiglio regionale n. 50 del 21 dicembre 1985 e specificate nella tav. n. 30 del piano territoriale di coordinamento della regione Basilicata.

6. L'intera area del Parco è sottoposta, con le specifiche di cui alle premesse, alla disciplina di tutela paesistica prevista dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

4. Regime di riserva naturale integrale.

1. Nelle zone sottoposte a regime di riserva integrale, istituite per la tutela di eccezionali valori naturalistici ed ambientali, la fauna, la flora e la vegetazione, il suolo ed il sottosuolo e le acque sono protetti nella loro assoluta integrità.

2. La percorrenza è limitata alle persone espressamente autorizzate, per motivi di studio, ricerca scientifica e compiti amministrativi, nonché di vigilanza.

3. È consentito inoltre il passaggio dei visitatori solo su itinerari prestabiliti e segnalati.

5. Regime di riserva naturale generale.

1. Nelle zone sottoposte a regime di riserva naturale generale, il suolo, il sottosuolo, la fauna, la flora e la vegetazione sono rigorosamente protetti; sono consentiti gli interventi finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla ricostituzione degli equilibri naturali propri dell'ecosistema.

2. In tale area sono pertanto vietati:

a) la caccia, la cattura e la molestia di animali, l'introduzione di armi, esplosivi, veleni e strumenti comunque atti alla cattura di animali;

b) la raccolta, la distribuzione, il danneggiamento della fauna minore, della flora e delle singolarità geologiche o mineralogiche, nonché dei reperti archeologici. La raccolta di esemplari della fauna minore e della flora spontanea può essere autorizzata dall'ente gestore per soli fini didattici o per scopi scientifici;

c) l'introduzione di nuove specie animali o vegetali, a qualunque stadio di sviluppo;

d) l'esercizio di cave e miniere;

e) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente;

f) l'abbandono dei rifiuti;



g) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;

h) l'esecuzione di opere edilizie di qualsiasi genere, ad esclusione di quelle autorizzate dal Parco per la realizzazione di infrastrutture indispensabili alla gestione ed alla vigilanza. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di adeguamento igienico e funzionale, con impiego di materiali e magisteri tradizionali, esclusa qualsiasi trasformazione d'uso non compatibile con le finalità del Parco;

i) l'alterazione del regime delle acque, che non risponda ad assoluta necessità territoriale;

l) l'apertura al pubblico di nuove rotabili, in aggiunta a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Possono essere previste piste di servizio silvo-pastorale, realizzate di preferenza su tracciati di mulattiere preesistenti e attuate con la minor possibile alterazione dell'equilibrio ambientale;

m) l'uso di mezzi meccanici motorizzati fuori dalle strade rotabili. Sono esclusi dal divieto i mezzi necessari ai lavori agro-silvo-pastorali, i mezzi di vigilanza e quelli utilizzati ai fini di protezione civile;

n) il campeggio e l'accensione di fuochi all'aperto, fuori delle aree appositamente individuate ed organizzate;

o) lo svolgimento di manovre militari a fuoco, restando consentite le escursioni militari a piedi, lungo gli itinerari prestabiliti;

p) il sorvolo di aeromobili, al di sotto dei mille metri dal suolo, salvo casi di necessità connessi ad operazioni di soccorso, ovvero in caso di specifica autorizzazione rilasciata dall'ente di gestione del Parco;

q) la pesca ed ogni altra attività che appaia, comunque, lesiva dell'integrità ambientale e contraria alle finalità del Parco o della riserva, sia pure per singole zone o temporaneamente;

r) l'uso di diserbanti, disseccanti e concimi chimici.

3. Nella zona di riserva naturale generale vengono curati e segnalati itinerari escursionistici a piedi per i visitatori. Mediante opportuna segnaletica, servizi di informazione e pubblicazioni divulgative, vengono messe in evidenza le norme di comportamento, cui i visitatori devono attenersi, gli aspetti paesaggistici, naturalistici e scientifici di maggior interesse, i tempi medi di percorrenza, le difficoltà ed i particolari di ciascun itinerario e gli altri opportuni dati logistici. Al fine di garantire ai visitatori l'accesso agli itinerari di cui sopra è consentito il recupero e l'attivazione di percorsi meccanizzati su tracciati esistenti purché gli stessi non rechino pregiudizio alle località protette e non provochino disturbo alla fauna. Qualunque intervento di tale tipo è assoggettato a procedura di verifica di compatibilità ambientale.

4. È libero l'esercizio degli sport della natura non competitivi, purché esercitati in forme non lesive all'ambiente e che non comportino modifiche al territorio.

5. Sono consentiti tagli colturali e miglioramenti qualitativi dei boschi esistenti.

6. Il pascolo dei bovini e delle greggi ovi-caprine deve essere autorizzato dal Parco e regolamentato in forme compatibili con la tutela dell'ambiente naturale.

6. Regime di protezione agro-silvo-pastorale.

1. Le zone sottoposte a regime di protezione agro-silvo-pastorale sono caratterizzate da criteri di gestione attiva salvaguardando i legittimi usi locali.



2. È consentito, a cura dell'ente Parco e degli enti pubblici, degli organismi associativi o privati, l'esercizio di utilizzazioni forestali, pascolo e attività zootecniche nell'ambito delle vigenti leggi in materia e in forme compatibili con la tutela ambientale e non contrastanti con le finalità generali del Parco.

3. È consentito l'accesso con mezzi meccanici, il tracciamento di piste per gli stessi, l'impianto di teleferiche e la costruzione di nuovi manufatti, purché destinati esclusivamente in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e inseriti con particolare attenzione agli aspetti paesaggistici ed ecologici e con le seguenti indicazioni di zona:

1) La superficie minima dell'azienda non può essere inferiore a 2ha contigui; per le relative volumetrie si osservano i seguenti indici:

a) residenza ammessa all'azienda: volume realizzabile pari a 0,02 mc/mq con cubatura massima realizzabile di mc 500;

b) manufatti propri dell'azienda: rapporto massimo di copertura pari a 70 mq/ha ed altezza massima pari a m 6,50;

2) L'ente di gestione del parco potrà autorizzare concessione in deroga per manufatti propri dell'azienda agricola destinati ad attività zootecniche minori purché non in contrasto con le finalità del Parco.

4. È favorita l'applicazione della silvicoltura naturalistica per il raggiungimento di assetti forestali più stabili e funzionali. È promosso il miglioramento qualitativo dei boschi, in dipendenza delle condizioni strutturali dei medesimi. È favorito l'adeguamento funzionale con particolare attenzione al mantenimento dell'aspetto tradizionale e paesaggistico, ed il miglioramento dei pascoli, escludendo operazioni effettuate con mezzi chimici e trasemine con specie foraggiere estranee all'ambiente.

5. Sono, di norma, incluse fra le zone di protezione agro-silvo-pastorali quelle in cui sono in atto simili attività su proprietà private e comunali, o su cui vigano usi civici.

6. Nel rispetto delle forme del regolamento del Parco, ai proprietari dei terreni ed ai loro aventi causa, ai titolari di usi civici e di analoghi diritti - precisati nei comuni - limitatamente ai terreni gravati, ai residenti nei rispettivi comuni, ai cittadini originari dei rispettivi comuni - anche se altrove residenti per motivi di lavoro - è consentita la raccolta di legna da ardere, di lumache, funghi, bacche, piante medicinali ed altri prodotti spontanei del sottobosco nella misura non eccedente le necessità familiari e nel rispetto di ogni altra norma vigente in materia.

7. Nelle zone a destinazione agricola e zootecnica più intensiva, la conduzione delle colture e degli allevamenti, è consentita secondo criteri sia tradizionali che tecnicamente avanzati, sempre che non contrastino con le finalità generali del Parco.

8. L'Ente gestore promuove la manutenzione ed il recupero dei manufatti agro-silvo-pastorali, insediativi, produttivi e di controllo territoriale presenti nel territorio ed aventi rilevanza paesaggistica, nonché di edifici di interesse architettonico, storico-artistico e di siti archeologici.

9. È consentito il miglioramento funzionale, l'adeguamento igienico, il restauro, il ripristino e il risanamento conservativo degli edifici esistenti connessi all'uso agricolo, forestale e pastorale, sempre nel rispetto delle tipologie proprie dell'ambiente, anche per eventuale trasformazione ad uso agriturismo.



10. È consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri edifici esistenti.

11. Non sono consentite recinzioni della proprietà, se non con legno e siepi, salvo le delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli.

12. È promossa la sistemazione di sentieri per l'escursionismo. I turisti possono svolgere attività ricreative nel rispetto dell'ambiente naturale, dei suoli agricoli, forestali e pascolivi e dei diritti dei proprietari privati e pubblici.

7. Zone di presenza antropica.

1. Sono zone in cui possono svilupparsi attività finalizzate al miglioramento della vita sociale e culturale delle collettività locali e del migliore godimento del Parco da parte dei visitatori.

2. Esse si distinguono in zone 1 e zone 2: in tali zone è promosso il recupero di edifici di particolare interesse storico-architettonico.

3. Le zone 1 comprendono gli aggregati urbani dei singoli comuni e le aree immediatamente adiacenti. Le destinazioni di zona, l'organizzazione funzionale, la viabilità e i servizi sono rimesse alle decisioni comunali in materia urbanistica attraverso la predisposizione di piani regolatori generali.

4. Le zone 2 sono aree proposte alla funzionalità organizzativa del parco che, poiché poste prevalentemente nelle immediate vicinanze dei centri urbani, possono ospitare, attraverso un'attenta difesa dei caratteri ambientali, attrezzature ricettive, attrezzature ricreative all'aria aperta, centri di informazione e ristoro, parcheggi per automezzi, da realizzarsi secondo le finalità e le direttive dell'ente gestore.

5. Le previsioni di piano relative alle zone di presenza antropica sono adottate dal comune territorialmente competente previo parere vincolante da parte dell'ente gestore e approvate dalla regione.

8. Caccia e pesca.

1. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio faunistico l'ente gestore può prevedere eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici determinati preventivamente mediante un piano di gestione faunistica elaborato dall'ente stesso. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire sotto la responsabilità e la sorveglianza dell'Ente parco.

2. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici devono essere liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

3. L'esercizio della pesca è consentito al di fuori delle zone di riserva naturale integrale e generale, salvo limitazioni e prescrizioni contenute nel piano di Parco.



9. Commissione per la gestione provvisoria.

1. Nelle aree che rientrano nella perimetrazione provvisoria del parco, così come prevista dall'art. 2, fino all'approvazione del piano del parco, sono sottoposte ad autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata e sentito il parere obbligatorio della commissione prevista al successivo comma, le eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali, ai progetti generali di valorizzazione e recupero ambientale del parco e comunque i seguenti interventi di rilevante trasformazione, esclusi quelli in corso d'opera o avviati che non rientrino nelle zone di riserva naturale integrale e di riserva naturale generale:

- le opere di mobilità: nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti (tranne le opere di manutenzione o di ampliamento/adequamento delle sedi), ferrovie, filovie, impianti a fune e aviosuperfici;
- le opere fluviali;
- le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni o adduzioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
- le opere di trasformazione e bonifica agraria;
- i piani forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali;
- l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;
- la realizzazione di nuovi bacini idrici e centraline idroelettriche.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato ed è composta da:

- due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;
- un rappresentante del Ministero dell'agricoltura;
- due rappresentanti delle associazioni ambientaliste;
- un rappresentante della regione Basilicata;
- un rappresentante della regione Calabria;
- un rappresentante scelto dal Ministero dell'ambiente tra le designazioni avanzate dalle Università regionalmente coinvolte;
- due rappresentanti designati, con voto limitato, dagli enti locali della Basilicata territorialmente coinvolti, appositamente convocati dal presidente della giunta regionale entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto;
- due rappresentanti designati, con voto limitato, dagli enti locali della Calabria, territorialmente coinvolti, appositamente convocati dal presidente della giunta regionale entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

3. La Commissione resta in carica fino all'insediamento dell'Ente di gestione.

4. Fino all'insediamento dell'ente di gestione del Parco nazionale del Pollino - come provvisoriamente perimetrato all'art. 2 - la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia previste dal presente decreto sono affidati ai comuni e alle province il cui territorio ricade all'interno del parco.



5. Il Ministero dell'ambiente, in collaborazione con le regioni Basilicata e Calabria, vigilerà affinché i comuni predispongano ed attivino le necessarie iniziative conseguenti.

10. Piano del Parco.

1. L'organo preposto alla gestione del territorio ricadente nei confini del Parco una volta costituito l'ente, fatte salve le zone di presenza antropica di tipo 1 di cui all'art. 7 e di competenza dei comuni, dovrà prioritariamente provvedere al piano di Parco.

11. Norma transitoria.

1. Fino alla costituzione dell'ente di gestione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, alle zone di protezione agro-silvo-pastorale di cui al precedente art. 6, incluse sia nel territorio della regione Basilicata sia in quello della regione Calabria, possono essere applicate, su richiesta dei comuni interessati e previo apposito decreto del Ministro dell'ambiente, le disposizioni relative alle zone di presenza antropica di tipo 2 di cui all'art. 7.

2. In attesa della costituzione dell'ente di gestione del Parco nazionale del Pollino, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1991, le funzioni attribuite nei precedenti articoli all'Ente di gestione stesso, con eccezione di quelle di cui all'art. 9 comma 4, sono assunte da un comitato presieduto dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato e formato dal Ministro dell'agricoltura e foreste o da un suo delegato, dal presidente della Regione Basilicata o da un assessore delegato e dal presidente della regione Calabria o da un assessore delegato. Tale comitato si avvale del parere tecnico della commissione di cui al precedente art. 9.

Allegati¹

¹ si omettono gli allegati